

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CALTANISSETTA

PROPOSTA DI MOZIONE DA ISCRIVERE ALL'ODG DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE, AVENTE AD OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DI PROPRIETA' RAIWAY E ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E SCIENTIFICO TECNOLOGICO DELLA COLLINA DI SANT'ANNA

Il sottoscritto **Roberto Gambino**, consigliere del Gruppo "Gambino Sindaco Avanti Così" e portavoce del "Movimento 5 Stelle",

premesse:

- Che l'area identificata come "**Colle Sant'Anna**" presenta potenziali **elementi di interesse archeologico**, come si evince dalla allegata relazione archeologica, effettuata per l'Anas in occasione della realizzazione della "Strada degli Scrittori" e dalle allegate autorevoli pubblicazioni dell'archeologo Antonino Barbera, di cui, la prima, realizzata e stampata con i fondi per la Ricerca di Ateneo, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, l'altra presentata in occasione del Convegno Nazionale dell'Istituto Nazionale di Preistoria e Protostoria. In sintesi, il colle Sant'Anna, annoverato tra i siti archeologici del territorio nisseno, si staglia su quella parte della Valle del Salso dove il fiume, dopo aver imboccato la strozzatura del passo compreso tra Sabucina e Capodarso, disegna una fertile area ai piedi del sistema collinare. I prodromi insediativi di Caltanissetta (IGM, F. 268, III NO), distribuiti sui monti (San Giuliano, Xiboli, Sant'Anna, Pietrarossa, Santa Lucia, Gibil Gabib e Torretta), grazie alla posizione elevata dominavano la Valle del Salso (o Himera meridionale); una postazione ideale, beneficiata dal controllo del fiume il cui corso si snodava strategicamente nell'entroterra siciliano, decisiva via di penetrazione in un aspro territorio che, a causa dei numerosi rilievi, rendeva impervia ogni comunicazione. L'area, proprio grazie alle favorevoli condizioni territoriali e ambientali, sin dall'inizio costituì un collegamento tra il territorio di Gela e quello di Agrigento. In particolare, i siti appartengono al periodo Eneolitico e all'età del Bronzo e sono anche facilmente

identificabili attraverso le carte IGM (cartografia dell'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE). L'archeologo Barbera li definisce "insediamenti", comprendendo anche il colle Sant'Anna, e, quindi, evidenze archeologiche: "Tutti gli insediamenti sorgono su colli con un'altitudine media che varia dai 500 ai 600 metri s.l.m., con punte di oltre i 700 metri nel territorio di San Giuliano, in posizione elevata rispetto alla valle che degrada verso il fiume e seguendo un'impostazione che caratterizza gran parte dell'entroterra siciliano" e continua dicendo che "Le miti condizioni favorirono lo sviluppo di una rigogliosa vegetazione formata principalmente da lecci e querceti, che ospitava una fauna altrettanto ricca formata da ovini, caprini e bovini, ma anche da animali selvatici di cui si segnalano cinghiali, cervi e volpi. Queste caratteristiche fornirono le basi per lo stanziamento di gruppi umani. La necessità di legname per la costruzione e di terreni da destinare all'agricoltura – nonché il bisogno di combustibile per l'attività mineraria iniziata verso l'Età del Bronzo – alimentò il disboscamento che sconvolse l'equilibrio climatico e rese sempre più arida l'intera area". Pertanto, l'area di Sant'Anna fu antropizzata a partire dall'età del Bronzo.

Le modalità di ritrovamento dei reperti analizzati per lo più sono frutto di scavi d'emergenza effettuati per preservarli dall'attività edilizia sopra accennata. Gli scavi furono eseguiti dalla Associazione Archeologica Nissena, mentre solo in parte sono frutto di campagne organizzate dalla Soprintendenza negli anni successivi (San Giuliano). Dall'analisi dei reperti vascolari, è possibile osservare come l'Eneolitico Antico rappresenti l'inizio delle frequentazioni di quest'area. La produzione del primo Eneolitico non si limita solo a **manufatti ceramici**, ma comprende anche una fiorente **industria litica**: sia utensili su selce, di cui sono state trovate numerose lame, che utensili ottenuti da ciottoli (asce e accette). La frequentazione umana dell'area senza soluzione di continuità si protrasse fino al tardo Eneolitico, la cui produzione, in quantità, è nettamente superiore. Durante l'Eneolitico Tardo e Finale la situazione muta radicalmente, i reperti ritrovati sono più numerosi e ben diffusi all'interno delle aree precedentemente occupate e di quelle nuovamente rioccupate dopo la pausa dell'Eneolitico Medio (S. Anna e S. Giuliano) evidentemente già conosciute dai nuovi abitanti. Ricapitolando, al termine di questa analisi sull'Eneolitico, l'area periurbana di Caltanissetta sembra essere frequentata con certezza dall'Eneolitico Antico.

R

A queste prime e rade frequentazioni fanno seguito veri e propri villaggi durante l'Eneolitico Medio che verranno popolati ininterrottamente o ampliati durante l'Eneolitico Tardo e Finale. Ascrivibile all'età del bronzo, nel colle Sant'Anna è presente **una necropoli**, direttamente collegata con gli insediamenti dell'età del bronzo del colle San Giuliano e Sabucina. In concomitanza con la rinascita di Xiboli, anche Sant'Anna, posta nel territorio che separa Xiboli da San Giuliano, rinasce e sembra aver vissuto il suo periodo più florido proprio durante l'antica Età del Bronzo, dopo un timido e tardivo inizio durante l'ultima parte dell'Eneolitico. La presenza di numerosi **oggetti apotropaici** come i corni, i falli e i ben noti idoletti di San Giuliano, mostrano una società in cui la religione e i suoi culti, come facilmente ipotizzabile per le società arcaiche e tribali, hanno un'importanza primaria all'interno della quotidianità. Le forme di questi oggetti sono legate alla sessualità e, dunque, alla fecondità. I più diffusi sono i corni fittili, a volte interpretati come la rappresentazione del fallo e quindi manifestazione della fertilità. Tra le frequentazioni del periodo Tardo e quello Finale non c'è segno di rottura; di fatto, le produzioni vascolari che li rappresentano – quella di Malpasso e quella di Sant'Ippolito – vengono ritrovate associate nei relativi contesti.

- Che l'assoggettamento della collina di Sant'Anna a interventi edilizi o di altra natura potrebbe danneggiare o compromettere il patrimonio archeologico presente.
- Che l'apposizione su di essa di un vincolo archeologico preventivo rappresenta, senz'altro, uno strumento necessario per garantire la salvaguardia del patrimonio culturale.
- Analogamente, al fine di tutelare il patrimonio archeologico ed etnoantropologico, appare necessario operare un cambio di destinazione urbanistica delle aree di proprietà di Raiway, distinte in catasto al FG. 92 particelle 127 – 134 – 142 – 143 – 146 – 228 – 311 – 145, da: "F7" – "C1" – "E1" a: "EF1".

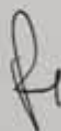
21

Considerato:

- Che Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 19 gennaio 2018, n. 347**, riconosce la legittimità del vincolo archeologico apposto sull'area circostante il ritrovamento, in quanto non nota l'area di estensione dell'insediamento. Il Collegio ha ritenuto che l'esistenza di beni da sottoporre a tutela archeologica possa anche derivare da presunzioni, in quanto non è rilevante il fatto che i beni siano stati

portati alla luce o siano ancora interrati. Ciò in quanto il vincolo archeologico è posto per tutelare quella che nel complesso potrebbe essere un'area abitata nell'antichità, per cui la legittimità del vincolo permane anche nel caso in cui il perimetro dell'area non sia delimitato con certezza.

- Che Il **decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004** (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, permettendo di salvaguardare la memoria della collettività e incentivare lo sviluppo della cultura, seguendo l'art. 9 della Costituzione Italiana che così enuncia: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*.
- Che Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 4 luglio 2022, n. 5536**, precisa come *"il vincolo paesaggistico per le zone di interesse archeologico, regolato dall'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è di tipo ubicazionale e ha la funzione di tutelare i siti al fine di garantire la conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale. Questo vincolo quindi prescinde dall'accertamento, in via amministrativa o legale, dell'interesse archeologico dell'area. Al contrario, il vincolo archeologico, previsto dagli art. 136 ss. del predetto Codice, presuppone un'intrinseca valenza archeologica del bene su cui viene apposto e ha ad oggetto direttamente il bene e non anche il territorio su cui esso si trova"*. Nella sentenza il Consiglio di Stato ribadisce la differenza sostanziale tra il vincolo paesaggistico che grava sulle zone di interesse archeologico, istituito dalla legge n. 431 del 1985 (c.d. *"Legge Galasso"*), e il vincolo archeologico previsto originariamente dagli artt. 1 e 3 della legge n. 1089 del 1989 ed oggi sostituiti, rispettivamente, dall'art. 142 e dagli artt. 136 e ss. del Codice dei Beni Culturali. La vicenda, che ha consentito al Consiglio di Stato di ribadire la natura e, quindi, i confini tra le due tipologie di tutela, riguardava l'imposizione di un vincolo archeologico su di un reperto rinvenuto all'interno di un'area che, a seguito del rilascio di un'Autorizzazione Unica, avrebbe dovuto essere utilizzata per la realizzazione di un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili; sull'area e sull'intera zona circostante, infatti, erano stati rinvenuti alcuni reperti storici e, in particolare, a fronte del ritrovamento di un manufatto di epoca greca, la Soprintendenza Archeologica aveva apposto, sul manufatto, il vincolo archeologico ai sensi degli artt. 136 ss. del Codice dei Beni Culturali.



- Che La vexata quaestio dell'antenna e dell'area archeologica di Sant'Anna si inseriscono in una questione più ampia, quella della **gestione dei beni culturali in Sicilia** e, in particolar modo, nella provincia di Caltanissetta, dove al momento vi sono due musei chiusi e ventidue siti archeologici in stato di abbandono. Ricordiamo che la normativa che regola i parchi archeologici in Sicilia è principalmente contenuta nella Legge Regionale 3 novembre 2000, n. 20, e nei decreti istitutivi dei singoli parchi. Detta normativa stabilisce le finalità di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici, definendo anche la struttura organizzativa e le competenze dei parchi. Da ultimo, la disciplina è stata parzialmente modificata dalla Legge Regionale 11 luglio 2023 n. 8, il cui art. 24 ter così recita: *"Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni (...)"* (comma 1); *"Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse"* (comma 2).

Rilevato:

- che possono essere apposti vincoli paesaggistici e archeologici preventivi su aree di potenziale interesse;
- che è necessario procedere con la massima tempestività alla tutela della collina di Sant'Anna, onde evitare la perdita o il danneggiamento di beni di valore storico e culturale, su cui, allo stato attuale, insistono anche strutture e strumentazioni, appartenenti a Raiway, che sono di interesse storico documentale sulle aree distinte in catasto al FG. 92 particelle 127 – 134 – 142 – 143 – 146 – 228 – 311 – 145;
- che per le ampie e approfondite motivazioni sopra specificate, si rende necessario modificare la destinazione urbanistica dell'area di proprietà di Raiway, distinta in catasto al FG. 92 particelle 127 – 134 – 142 – 143 – 146 – 228 – 311 – 145, modificando l'attuale titolazione "F7" – "C1" – "E1" in "EF1", al fine di istituire il parco archeologico e scientifico-tecnologico della collina di Sant'Anna.

- Che l'attuale normativa (art. 91 del Codice dei Beni Culturali) attribuisce allo Stato la proprietà degli oggetti di interesse culturale rinvenuti o stanti nel sottosuolo o sui fondali marini a partire dall'anno 1909 (Legge n. 364 del 1909) e che anche i proprietari, i possessori e i detentori di un bene culturale hanno l'obbligo di garantirne la conservazione. I titolari dei beni sottoposti o che sono stati, in passato, sottoposti a vincolo, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, per assolvere ai doveri di conservazione, devono collaborare con gli Uffici preposti **attivando tutte le operazioni necessarie a garantirne la salvaguardia e la valorizzazione, rimanendo soggetti a determinati doveri autorizzatori; allo stesso tempo, però, possono usufruire di alcune forme di agevolazione fiscale gravanti sulla rendita, sulle imposte relative alle successioni e donazioni e sulle spese necessarie per la manutenzione e il restauro.**
- Che negli anni in cui l'antenna, le pertinenze e le strumentazioni di interesse storico-documentale sono stati assoggettati al vincolo della Soprintendenza, **nessun intervento di manutenzione o valorizzazione è stato operato dal proprietario (Raiway) che ha così contravvenuto agli artt. 29 e 30 del Codice dei Beni culturali.** In particolare, il Codice dei Beni Culturali, all'art. 29, restituisce una definizione di conservazione, precisando che: *«La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro»*. Risultano, pertanto, evidenti le responsabilità da parte di Raiway, che doveva ottemperare alla manutenzione dell'antenna, delle pertinenze e degli oggetti presenti in situ, secondo la normativa vigente.

F

Impegna il Sindaco:

- a richiedere alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta di avviare il procedimento per l'innalzamento del vincolo paesaggistico a "tutela 3" e l'apposizione di un vincolo archeologico preventivo sull'area distinta in catasto al FG. 92 particelle 127 - 134 - 142 - 143 - 146 - 228 - 311 - 145, ai sensi dell'artt. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali;
- a dare mandato alla Direzione II di questo Comune di predisporre la variante urbanistica delle aree distinte in catasto al FG. 92 particelle 127 - 134 - 142 - 143 - 146 - 228 - 311 - 145, modificando l'attuale titolazione "F7" - "C1" - "E1" in "EF1", al fine di istituire il parco archeologico e scientifico-tecnologico della collina di Sant'Anna;
- a sensibilizzare la Regione Sicilia sui seguenti punti:
 - o I Musei regionali, come quello di Gela e Caltanissetta, tornino ad avere la necessaria autonomia scientifica e gestionale;
 - o nell'assetto amministrativo regionale sia ripristinato il ruolo tecnico dei beni culturali, ai sensi delle vigenti LL.RR. 80/1977, 116/1980 e 8/1999, e siano riconosciuti nei ruoli dirigenziali e direttivi i profili professionali specialistici dei beni culturali, ai sensi dell'art. 9 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio; in tale modo sarà possibile procedere all'indizione di nuovi concorsi per dotare gli istituti regionali di un organico tecnico-scientifico adeguato ai compiti costituzionali di tutela del vasto patrimonio culturale conservato in Sicilia;
 - o sia rispettata la normativa riguardante la progettazione e la direzione degli interventi sui beni culturali, prevedendo sempre la figura professionale dell'archeologo nel ruolo di progettista, direttore dei lavori di scavo, restauro, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico;
 - o nella composizione dei Comitati tecnico-scientifici dei Parchi archeologici siciliani si preveda, con funzioni consultive, solo la partecipazione dell'esperto designato dai sindaci dei Comuni ove ricade la perimetrazione del Parco decretata, come peraltro già previsto dalla legge, assicurando allo stesso tempo una congrua presenza di

R

tecnici in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente (L. 110/2014, D.M. 244/2019); allo stesso tempo, da un punto di vista procedurale, si chiarisca che l'approvazione dei progetti archeologici da parte di tali organi non possa derogare dalle competenze contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Impegna, altresì, il Sindaco e la Giunta a comunicare tempestivamente al Consiglio Comunale gli esiti delle verifiche, le decisioni assunte e le azioni intraprese.

Caltanissetta, 04/08/2025

FIRMA

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the 'FIRMA' label.